


CONGEDO PARENTALE

PATERNITA' OBBLIGATORIA

> Agosto
2022

Principali novità



A cura della
Segreteria Nazionale

► **Il DECRETO LEGISLATIVO n.105 del 30 giugno 2022**, in vigore dal 13 agosto 2022, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere, ha introdotto alcune importanti **novità normative**.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

Durata

► Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);

► In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Indennizzo

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione.



CONGEDO PARENTALE

Durata

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:

- ▶ la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- ▶ il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- ▶ entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
- ▶ Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 % della retribuzione, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

La nuova normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.



Indennizzo

Alla luce della nuova normativa, i periodi di congedo parentale indennizzabili al 30 %, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva, sono i seguenti:

- ▶ alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- ▶ al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- ▶ entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Per i periodi di congedo ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30 % della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

A cura della Segreteria Nazionale

INFORMATIVA REDATTA IN PROPRIO - NON SOSTITUISCE I DOCUMENTI UFFICIALI

www.uiltrasporti.it

Seguici su     

